

TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1

1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. modifiche, è costituita un'associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione di “**Associazione Sportiva Dilettantistica OKEANOS – Insieme alla scoperta del mare**”, in breve A.S.D. Okeanos (d'ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione “Associazione Sportiva Dilettantistica”, anche in acronimo A.S.D..

2 - L'Associazione ha sede in FIRENZE (FI) ed è retta dal presente Statuto. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata su proposta del Consiglio Direttivo, che ha anche la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, e ratificato successivamente nella prima Assemblea Ordinaria dei Soci. La variazione della sede in altro Comune determina variazione statutaria deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

3 - Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'Associazione risulta iscritta e agli Enti di promozione sportiva ai quali è iscritta.

4 - Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

5 - L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

TITOLO II Scopo- Oggetto

Articolo 2

1 - L'Associazione è un centro permanente di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell'accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità.

2 – L'Associazione non ha alcun fine di lucro ed eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

3 – L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e si propone di offrire ai Soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.

Articolo 3

1 - L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della **DIDATTICA SUBACQUEA** e delle **ATTIVITA' SUBACQUEE E NUOTO PINNATO** e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

2 - Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere prevalentemente in favore dei propri associati l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.

3 - Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- a) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere in un'ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva;
- b) organizzare, in via secondaria e strumentale, attività diverse da quelle sportive;
- c) organizzare attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- d) vendere articoli sportivi;

- e) promuovere e favorire le attività ludico – motorie, di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo in genere;
 - f) promuovere, diffondere e praticare ogni attività motoria e/o sportiva anche se non riconosciuta come disciplina del C.O.N.I. / C.I.P.;
 - g) promuovere e partecipare ad eventi come manifestazioni fieristiche, sagre, feste, gare, competizioni, stage, prove pratiche, allenamenti, raduni, corsi di formazione e seminari per attività motoria e/o sportiva anche se non riconosciuta come disciplina del C.O.N.I. / C.I.P e per attività ludico – motorie, di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto;
 - h) promuovere, diffondere e praticare ogni attività culturale, di turismo sociale, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire il rapporto tra Soci;
 - i) curare l'edizione e la diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;
 - j) gestire, uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell'Ente di appartenenza per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli Soci;
- 4 - Per la realizzazione dei fini istituzionali l'Associazione potrà collaborare con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini, con le Pubbliche Amministrazioni e con Enti pubblici e scolastici.

TITOLO III - Soci

Articolo 4

- 1 - Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
- 2 - I Soci si dividono in Ordinari e Simpatizzanti:

- a) sono Soci Ordinari coloro che abbiano richiesto di far parte dell'Associazione e che per spirito di supporto all'attività svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota a favore dell'Associazione per svolgere una attività contemplata nel TITOLO II – Scopo - Oggetto del presente Statuto;
- b) sono Soci Simpatizzanti coloro che abbiano richiesto di far parte dell'Associazione e che per spirito di supporto all'attività svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota a favore dell'Associazione, senza svolgere le attività sportive cui Art. 3 commi 1 e 2 del presente Statuto.

Articolo 5

- 1 - La domanda di ammissione da parte di un nuovo Socio, nella quale dovranno essere indicate le generalità complete, con codice fiscale, nonché l'accettazione integrale ed incondizionata dello Statuto e dei regolamenti interni dell'Associazione, dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Associazione con allegato, solo per i Soci Ordinari, il certificato medico di idoneità sportiva.
- 2 - In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata da colui che esercita la potestà parentale e che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.
- 3 - La domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato, anche verbalmente, e il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per l'intero anno sociale. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 4 - L'accoglimento della domanda verrà ratificata nel successivo verbale del Consiglio Direttivo e riportata a Libro Soci, senza bisogno di apposita ratifica dell'Assemblea dei Soci.
- 5 - Nel caso di diniego da parte del consigliere delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione, non avente carattere discriminatorio, del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni. Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei Soci che sarà convocata.

Articolo 6

- 1 - La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.
- 2 - Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e doveri e con la qualifica di Socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- a) diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- b) diritto a collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
- c) diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. Il Socio minorenni viene rappresentato, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona maggiorenne da questi delegata;
- d) diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età;
- e) diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i Soci il suo concreto esercizio;
- f) dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- g) dovere di concorrere alle spese generali dell'Associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.
- h) ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede.

Articolo 7

1 - I Soci sono tenuti al versamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali (come ad es. la quota annuale di iscrizione), o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse.

2 - Tali quote e contributi dovranno essere determinati annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato.

3 - La quota associativa annuale e/o i contributi di attività versati non possono essere restituiti, rivalutati e trasmessi ad altra persona, se non nei casi espressamente previsti dalla Legge.

TITOLO IV - Recesso – Decadenza - Esclusione

Articolo 8

1 - Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dall'Associazione.

Articolo 9

1 - Il Socio recede dall'Associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul Libro Soci ed ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso.

2 - Il Socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo, inviato mediante lettera semplice o per posta elettronica, al versamento della quota associativa annuale e con conseguente annotazione sul Libro Soci.

3 - L'esclusione sarà proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci nei confronti del Socio:

- a) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie e/o in concorrenza agli interessi dell'Associazione;
- b) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione e/o degli Enti affiliati;
- d) che adotti comportamenti atti ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione o produca gravi disordini durante le assemblee;
- e) per appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- f) che adotti comportamenti, commissivi od omissivi, atti ad arrecare in qualunque modo danni materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 10

- 1 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.
- 2 - Il Socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
- 3 - Il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci entro due mesi e alla quale dovrà essere convocato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.
- 4 - L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel Libro Soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11

- 1 - L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
 - c) eredità, donazioni e legati.
 - d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.
- 2 - Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.
- 3 - È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali previste.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 12

- 1 - L'esercizio sociale va dal 01 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.
- 2 - Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario, secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea Ordinaria dei Soci per essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Una proroga alla presentazione può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento ma che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- 3 - In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- 4 - Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea ordinaria affinché i Soci possano prenderne visione o sarà trasmesso ai Soci mediante posta elettronica unitamente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria.
- 5 - L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 18 comma 1.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13

- 1 - Sono organi e cariche dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
 - b) il Consiglio Direttivo, organo amministrativo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

ASSEMBLEE

Articolo 14

1 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i Soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

2 - La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e/o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione e/o mediante invio per posta elettronica almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

3 - Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

4 - Le modalità di partecipazione sono definite nella delibera del Consiglio Direttivo di convocazione dell'Assemblea o possono essere definite da un regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 15

1 - L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente e si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

3 - Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, purché in regola con il versamento della quota associativa o che non sia decaduto in base all'art. 9 comma 2 del presente Statuto.

4 - Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

5 - Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta e ogni Socio non può ricevere più di una delega. I relativi documenti devono essere conservati dall'Associazione.

6 - L'Assemblea si esprime normalmente con voto palese. Le deliberazioni relative a persone devono essere adottate a scrutinio segreto. Per le altre il sistema di votazione sarà stabilito, in via preliminare e prima di ogni votazione, dal Presidente dell'Assemblea.

7 - Tutte le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente elegge il Segretario dell'Assemblea.

8 - Di ogni riunione il Segretario dell'Assemblea redige il verbale che sarà sottoscritto dallo stesso, dal Presidente dell'Assemblea e dai tre scrutatori, se eletti.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Articolo 16

1 - L'assemblea ordinaria:

- a) si esprime sulla relazione del Presidente circa l'attività svolta dalla Associazione nell'esercizio precedente;
- b) indica i criteri ai quali l'Associazione dovrà ispirare in avvenire la sua attività in merito ai problemi generali che interessano l'Associazione stessa;
- c) approva il bilancio consuntivo, anche nella forma di rendiconto di cassa, e quello preventivo, udite le relazioni del Consiglio Direttivo;
- d) procede, senza alcuna forma di vincolo, alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, revoca i relativi mandati ed eventualmente esercita azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
- f) delibera inoltre:
 - I. sulla approvazione di eventuali regolamenti interni;
 - II. sulla radiazione dei Soci dell'Associazione;

2 - L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. Trascorso almeno un giorno dalla data fissata per la prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria si intenderà validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

3 - Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Articolo 17

1 - L'Assemblea Straordinaria è convocata su richiesta del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno tre quinti (3/5) dei Soci, che possano validamente costituirsi e deliberare in Assemblea, con esclusione delle deleghe. In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

2 - L'Assemblea in sede Straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- b) sulle operazioni di fusione, scissione e trasformazione dell'Associazione.
- c) sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e la nomina dei liquidatori e la relativa devoluzione del patrimonio residuo;

3 - Per le modifiche statutarie e per le operazioni di fusione, scissione e trasformazione dell'Associazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorso almeno un giorno dalla data della prima convocazione l'Assemblea Straordinaria si intenderà validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo (1/3) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4 - Per lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima e in seconda convocazione quando sono presenti almeno i due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei presenti esprimendo il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ed un massimo di sette membri, compreso il Presidente, eletti tra i Soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico di volta in volta debitamente verificate e restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

2 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci e nel suo seno elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e i Consiglieri e assegna le deleghe che ritiene opportune ai suoi componenti. Tutti i sopraindicati eletti non potranno ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

3 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare e predisporre l'Ordine del giorno, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

4 - La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza.

5 - Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

6 - Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri che si dichiarino edotti sugli argomenti all'ordine del giorno. Non è ammessa la delega in sede di riunione del Consiglio Direttivo.

7 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell'Associazione o in sua assenza del Vicepresidente o in sua assenza del Consigliere più anziano nella carica.

8 - Il Consiglio Direttivo è chiamato ad interpretare la volontà dei Soci in ordine alla realizzazione delle finalità statuarie, è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione ed ha i seguenti compiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo e predisporre il rendiconto economico e finanziario;
- c) compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) delegare il Presidente a stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti l'attività sociale;

- e) deliberare sulla costituzione e sullo scioglimento delle Sezioni Sportive e sulla adesione e affiliazione al CONI e/o alle Federazioni sportive nazionali e/o agli Enti di promozione sportiva;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la radiazione e l'esclusione dei Soci;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività di cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) determinare la misura e le modalità di riscossione della quota associativa, dei contributi associativi dovuti dai Soci in base ai programmi di attività;
- j) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

9 – Il Consiglio Direttivo si esprime normalmente con voto palese. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto.

10 - I verbali del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei Soci che richiedano di consultarli.

11 - Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

Articolo 19

1 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

2 - Se viene meno il numero minimo dei membri previsti all'Art. 18 comma 1 il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro trenta giorni l'Assemblea Ordinaria dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE

Articolo 20

1 – Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale e come tale è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di Straordinaria amministrazione.

2 - Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci e cura l'esecuzione delle deliberazioni.

3 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo e ne svolge le mansioni.

4 - In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo cui Art. 18 comma 1.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 21

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non Soci. Resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di mandato ed elegge al proprio interno il Presidente.

2 - Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

LIBRI SOCIALI

Articolo 22

1 - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:

- a) il Libro Soci/Isritti,
- b) il Libro Verbale delle Assemblee,
- c) il Libro Verbali del Consiglio Direttivo

2 - I Verbali delle Assemblee, i Verbali del Consiglio Direttivo e l'elenco dei Soci/Isritti possono essere redatti con computer e le stampe devono essere incollate sui rispetti libri, che hanno pagine numerate progressivamente.

3 – I libri di cui al comma 1 devono essere conservati nella sede sociale e della regolarità della loro tenuta sono responsabili il Presidente ed il Segretario.

4 – Il Libro Soci di ogni anno sociale viene redatto a computer, stampato e conservato nel raccoglitore annuale.

Articolo 23

1 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

2 - I Soci hanno diritto di accedere ai libri sociali facendo richiesta motivata mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i Soci il suo concreto esercizio.

3 - Le procedure di accesso agli atti possono essere demandate nel dettaglio ad un regolamento adottato dall'Assemblea dei Soci ma in ogni caso all'istanza dovrà essere data risposta entro venti giorni dalla presentazione.

4 - L'accesso ai documenti è subordinato all'assunzione dell'impegno alla riservatezza dei dati personali ivi presenti che potranno essere trattati esclusivamente per l'esercizio dei diritti/doveri associativi e/o per l'esercizio di azioni a tutela del richiedente o della stessa Associazione.

5 – I documenti non potranno essere fotocopiati e/o fotografati. Eventuale richiesta di copie dovrà essere inoltrata al Consiglio Direttivo e le eventuali spese saranno a carico del Socio richiedente.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 24

1 - In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci nominerà un liquidatore, scelto anche fra i non Soci.

2 - Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, l'Assemblea Straordinaria dei Soci determinerà la destinazione del patrimonio attivo e di tutti i beni residui che dovranno essere devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, intese come finalità di utilità sociale o ad istituzioni di beneficenza.

NORMA FINALE

Articolo 25

1 – L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

2 - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo..
